



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE CALDE, FREDDI E
ALIMENTI PRECONFEZIONATI**

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto della concessione e definizioni</i>
Art. 2	<i>Importo dell'appalto</i>
Art. 3	<i>Obblighi contrattuali</i>
Art. 4	<i>Durata dell'appalto e opzione di proroga</i>
Art. 5	<i>Modalità di esecuzione del servizio</i>
Art. 6	<i>Consegna e accettazione dei distributori</i>
Art. 7	<i>Prezzi dei prodotti da erogare e aggiornamento dei prezzi</i>
Art. 8	<i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>
Art. 9	<i>Cauzione definitiva</i>
Art. 10	<i>Caratteristiche merceologiche dei prodotti e controlli</i>
Art. 11	<i>Aree messe a disposizione, variazioni delle sedi oggetto del servizio e della quantità dei distributori.</i>
Art. 12	<i>Sospensione del servizio</i>
Art. 13	<i>Responsabilità delle attrezzature</i>
Art. 14	<i>Spese di esercizio a carico di FEM</i>
Art. 15	<i>Sicurezza nell'esecuzione del servizio</i>
Art. 16	<i>Reportistica</i>
Art. 17	<i>Pulizia</i>
Art. 18	<i>Rapporti con la FEM</i>
Art. 19	<i>Responsabilità per danni</i>
Art. 20	<i>Riservatezza</i>
Art. 21	<i>Incasso del canone, aggiornamento del canone e regolarità contributiva</i>
Art. 22	<i>Subappalto e divieto di cessione del contratto</i>
Art. 23	<i>Penalità</i>
Art. 24	<i>Clausola risolutiva espressa</i>
Art. 25	<i>Esecuzione in danno</i>
Art. 26	<i>Validità dell'offerta</i>
Art. 27	<i>Stipulazione del contratto e spese contrattuali</i>
Art. 28	<i>Legge applicabile</i>
Art. 29	<i>Definizione delle controversie</i>
Art. 30	<i>Doveri del personale</i>
Art. 31	<i>Trattamento dati personali</i>
All. A	<i>Collocazione, quantità e tipologia dei distributori. Stima dei potenziali fruitori</i>
All. B	<i>Prezzi massimi prodotti in vendita</i>

Art. 1

Oggetto della concessione e definizioni

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione automatica di generi di ristoro (bevande calde, fredde, e alimenti preconfezionati anche freschi), attraverso l'installazione e la gestione di distributori automatici e/o semiautomatici, presso gli edifici e le sedi della FEM.

Per distributori semi automatici si intendono le apparecchiature di piccole dimensioni che utilizzano per la produzione di bevande calde (caffè, tè, ecc.) cialde o similari.

2. Il servizio è rivolto ai dipendenti, agli studenti, ai collaboratori della FEM e ai visitatori interessati che si trovano all'interno delle strutture.

3. L'IMPRESA appaltatrice pertanto gestisce direttamente i Servizi facendone proprio l'incasso.

4. Le caratteristiche tecniche, le caratteristiche merceologiche dei prodotti posti in distribuzione, i requisiti e le caratteristiche minime del servizio sono definiti nelle **specifiche tecniche**, formanti parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale di appalto (CSA).

5. Nel testo del presente capitolato speciale di appalto si usano le seguenti abbreviazioni con i relativi significati:

FEM	Fondazione Edmund Mach;
ST	Specifiche tecniche;
CSA	Capitolato speciale di appalto;
IMPRESA	Impresa aggiudicataria;
DURC	Documento unico di regolarità contributiva;

Art. 2

Importo dell'appalto

1.L'importo complessivo posto a base d'asta per l'intero servizio (durata 3 anni prorogabile di ulteriori 2), soggetto ad offerte in aumento, è determinato in €40.000,00.- (quarantamila/00) - al netto degli oneri fiscali. Non sono previsti costi per la sicurezza, in quanto il servizio non comporta rischi interferenziali.

Art. 3

Obblighi contrattuali

1.Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dei Servizi devono intendersi a completo carico dell'IMPRESA, ad esclusione di quelli eventualmente indicati nei Documenti di Gara come espressamente a carico di FEM. Ferme restando le cause di risoluzione anticipata previste dal presente CSA, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto obbligo all'IMPRESA quanto segue:

- di considerare inclusi nell'importo del canone offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati, ma comunque necessari per l'esecuzione del servizio;
- di garantire la qualità e la continuità nell'erogazione dei servizi previsti dai documenti contrattuali, rispettando le modalità e le caratteristiche tecniche indicate nei Documenti di Gara, comprese tutte le prescrizioni obbligatorie dei distributori e dei prodotti da erogare stabilite nelle ST;
- di provvedere all'approvvigionamento e rifornimento dei distributori automatici in rapporto all'entità di consumo o su richiesta di FEM e comunque con una frequenza almeno settimanale;
- la raccolta del denaro presente all'interno degli stessi;
- di assumere tutti gli oneri, nessuno escluso, derivanti dalla installazione e rimozione degli apparecchi di distribuzione, ancorché a seguito di modifica delle sedi oggetto del servizio;
- di verificare la data di scadenza dei prodotti forniti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria atta ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori;
- di assicurare le riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni ai mobili e agli immobili causati dalla installazione e dal funzionamento dei predetti distributori;
- di garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati, conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva europea 93/94 CEE recepita con D.Lgs.n°155/1997 (HACCP);
- di trasmettere a FEM copia del manuale di corretta prassi igienica dell'IMPRESA secondo il sistema HACCP e la normativa comunitaria e nazionale vigente;
- di utilizzare sia generi alimentari, sia prodotti per il confezionamento di cibi e bevande erogate dai distributori, conformi alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti e sanitarie previste dall'art.33 del D.P.R. 327/1980;

- di impiegare, nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature proprio personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso gli utilizzatori delle apparecchiature di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
- di adempiere alle prescrizioni previste dall'art. 14 del Regolamento di esecuzione della L.P. n. 9/2004 (D.P.P. del 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg);
- di trasmettere all'autorità sanitaria, e ad eventuali altri soggetti competenti, la denuncia di cui all'art. 32 del D.P.R. 327 del 26 marzo 1980;
- di fornire, al termine dell'installazione dei distributori automatici e comunque entro e non oltre 15 giorni dallo stesso, un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sedi, e tipologia dei prodotti erogati. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate, previa comunicazione e approvazione della FEM;
- di fornire, nel medesimo termine sopraindicato, ovvero in corso di appalto, alla FEM per ogni apparecchiatura, le documentazioni relative al D.M. 37/2008 per gli impianti realizzati e al D.Lgs. n. 17/2010 (Direttiva Macchine) la dichiarazione di conformità alla normativa CE ed a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- di mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- di rilasciare al referente FEM, per ciascun intervento sulle macchine, apposito modulo che ne attesti la corretta effettuazione;
- di privilegiare la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati in imballaggi di peso e volume minimo, monostrato e ad elevata riciclabilità ed a partecipare a tutte le azioni di FEM finalizzate a ridurre il quantitativo e ad aumentare la riciclabilità dei rifiuti di imballaggio connessi e/o derivanti dall'utilizzazione dei distributori;
- di collaborare con eventuali campagne di sensibilizzazione e comunicazione;

Art. 4

Durata dell'appalto e opzione di proroga

1. Il servizio oggetto del presente appalto decorre dal 1° luglio 2012, o in data successiva da concordare, che dovrà comunque essere la stessa in cui le ditte uscenti effettueranno il ritiro delle macchine attualmente installate, e avrà una durata di tre anni con scadenza indistintamente per tutte le apparecchiature installate in corso d'appalto.
2. **Prima della scadenza, la FEM si riserva la facoltà di prorogare il contratto di ulteriori 2 (due) anni alle stesse condizioni, riconoscendo all'appaltatore un aggiornamento dei prezzi dei prodotti offerti, secondo le modalità stabilite all'art. 7, comma 2.**
3. L'opzione di proroga va esercitata dalla FEM con una comunicazione che deve avvenire almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del periodo contrattuale. In assenza dell'esercizio del diritto di opzione di proroga il contratto scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
4. Alla scadenza del periodo contrattuale, nelle more dell'affidamento del nuovo appalto, nel rispetto dell'art. 125, comma 10 del d.lgs. 163/2006, l'IMPRESA si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione del servizio alle medesime condizioni stabilite nel contratto sino alla data di subentro del nuovo operatore economico.

Art. 5

Modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio di distribuzione automatica deve essere garantito, sotto la completa responsabilità dell'IMPRESA, con l'organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando il personale soltanto da essa dipendente e/o propri soci.
2. L'IMPRESA deve provvedere inoltre a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezzature occorrenti.
3. **Al'inizio della gestione, l'IMPRESA deve fornire gratuitamente a FEM n. 2.000 chiavi elettroniche, per i dipendenti, gli studenti e gli altri utenti interni FEM. In corso di esecuzione del contratto, l'IMPRESA si impegna ad integrare il numero delle chiavi in caso di installazione di un nuovo distributore o su richiesta della FEM (nuove assunzioni o nuovi utenti interni). Le chiavi elettroniche per gli utenti esterni o per i dipendenti o utenti interni (in caso di smarrimento della chiave) saranno poste in vendita all'interno degli apparecchi, ad un prezzo non superiore ad Euro 3,00.-**
4. L'IMPRESA è tenuta a rispettare le normative vigenti in materia quali leggi, regolamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità. La FEM è esente da ogni responsabilità

derivante dalla mancata osservanza da parte dell'IMPRESA di tali norme, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta comunque dovuti.

5.L'IMPRESA dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, secondo le indicazioni fornite dalla FEM.

6. Al termine del contratto l'IMPRESA dovrà asportare a proprie spese e senza onere alcuno per la FEM le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 15 giorni dalla scadenza ovvero dalla data del ricevimento della richiesta di FEM.

7.L'IMPRESA rimane l'unica responsabile, anche nei confronti di FEM, per tutto quanto concerne le attività affidatele.

8.L'IMPRESA dichiara e garantisce che è in grado di eseguire il servizio a regola d'arte, in conformità a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui viene reso. Senza pregiudizio per gli standard qualitativi stabiliti nelle specifiche tecniche e nei documenti di gara in generale, l'IMPRESA adopererà nell'esecuzione del servizio la massima diligenza in considerazione dell'interesse per la FEM dei servizi resi.

9.Nello svolgimento del servizio deve essere evitato qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività della FEM.

10.L'IMPRESA gestisce direttamente il servizio facendone proprio l'incasso.

I pagamenti dei prodotti fruibili con i distributori *semiautomatici* saranno effettuati dal referente dell'ufficio ove è installata l'apparecchiatura.

11.L'IMPRESA, deve programmare gli interventi di carico e di ordinaria manutenzione dei distributori con una periodicità fissata dall'IMPRESA, almeno settimanale, in rapporto all'entità dei consumi e darne comunicazione ai singoli servizi interessati. In caso di chiamata (a mezzo telefono o fax) per guasto o per esaurimento materiali l'IMPRESA deve impegnarsi ad intervenire entro 24 ore dalla segnalazione, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì.

Ad ogni distributore deve essere associato il nome ed il numero di telefono di un operatore, referente dell'IMPRESA.

Nel caso di assenza dell'operatore telefonico presso l'IMPRESA, la medesima si dovrà attivare mettendo a disposizione una segreteria telefonica per la raccolta delle chiamate che l'IMPRESA dovrà esaminare il mattino successivo ed eseguire nei termini sopraddetti.

Art. 6

Consegna e accettazione dei distributori

1.L'IMPRESA, si impegna ad installare i distributori automatici e semiautomatici convenuti e a dare inizio al servizio, entro e non oltre 15 giorni dalla data di stipula del contratto o su espressa richiesta della FEM, entro 35 giorni di calendario dalla data di aggiudicazione definitiva, assumendosi da parte dell'IMPRESA ogni rischio legato all'eventuale mancata stipulazione per difetto dei requisiti dichiarati. L'IMPRESA si impegna ad installare o disinstallare nel corso dell'appalto, entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte della FEM, nuovi distributori o distributori già esistenti.

2.L'IMPRESA deve effettuare la consegna dei distributori e dei prodotti a proprio rischio e con a proprio carico le spese di qualsiasi natura presso i luoghi di installazione indicati nell'allegato A) al presente Capitolato e riportati nel bando di gara.

3.Il posizionamento delle macchine è concordato con la FEM e il momento della consegna va concordato tramite fax o per le vie brevi, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo. Le apparecchiature non potranno essere comunque posizionate in prossimità delle uscite di sicurezza o in locali ritenuti inadatti.

Per ulteriori informazioni sulla collocazione e sulle necessità di predisporre idonea attrezzatura di sollevamento e posa l'IMPRESA può chiedere chiarimenti e delucidazioni alla FEM.

4. Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte all'IMPRESA entro 60 giorni dalla consegna. L'accettazione, anche trascorso il termine di 60 giorni, non esonerano l'IMPRESA dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. La FEM, qualora decidesse di trattenere ugualmente la macchina può, a proprio insindacabile giudizio, esigere l'adeguamento gratuito della stessa a quanto richiesto. **Qualora la FEM decidesse di rifiutare le macchine fornite, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste nelle S.T., l'IMPRESA deve a sua cura e spese sostituirle entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione con altri che soddisfino le condizioni pattuite, pena la risoluzione del contratto.**

5. Restano salve tutte le altre garanzie, anche prestazionali, delle macchine fornite.

6. La FEM si riserva la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sedi e in luoghi diversi da quelli indicati nei Documenti di Gara senza che questo comporti alcuna modifica del canone annuale. Per tali variazioni l'IMPRESA non potrà trarre argomenti per richiedere alcun compenso o rimborso spese.

Le aree occupate dai distributori automatici, nonché quelle immediatamente antistanti dette attrezzature, potranno essere usufruite dall'IMPRESA solo per il deposito delle macchine e per il tempo strettamente necessario per svolgere le attività connesse ai Servizi.

Art. 7

Prezzi dei prodotti da erogare e aggiornamento dei prezzi

1. I prezzi massimi dei prodotti in vendita sono stabiliti nell'allegato B al presente CSA e non potranno essere modificati per l'intera durata del contratto, gli stessi devono essere esposti in modo visibile all'utenza **(per le bevande calde, la differenziazione di prezzo tra l'opzione "con bicchiere " e l'opzione "senza bicchiere" deve essere esposta in modo ben visibile all'utenza, si veda l'all B al presente CSA).**
2. In caso di proroga del contratto di ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 4 comma 2, la FEM riconosce all'IMPRESA un aggiornamento dei prezzi dei prodotti offerti tenendo conto della variazione ISTAT dei prezzi al consumo del triennio trascorso.

Art. 8

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La FEM e l'IMPRESA si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.
2. L'IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:
 - a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 - e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla FEM in ottemperanza dell'art. 3 della legge 136/2010;
 - f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del rispettivo contratto, il codice identificativo di gara (CIG) acquisito dalla FEM e relativo all'oggetto del contratto.
 - g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010.
3. L'IMPRESA effettua il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale adoperando il conto corrente bancario o postale indicato dalla stessa ed inserendo nella causale del versamento il codice CIG di riferimento.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
5. L'articolo 6 della legge 136/210, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9

Cauzione definitiva

1. L'IMPRESA, a proprie spese, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti.
Il valore del deposito cauzionale è pari al 10,00 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo quanto stabilito dall'art. 113, primo comma, del d.lgs. 163/2006.
L'importo della garanzia è **ridotto del 50%** per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del d.lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio l'IMPRESA dovrà allegare, alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione, la certificazione di qualità o la dichiarazione che dimostra la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciati da soggetti accreditati **(in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del DPR n. 445/2000).**

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite:

- a) deposito in contanti;
- b) presentazione di assegno bancario circolare intestato alla Fondazione Edmund Mach;
- c) libretto di deposito al portatore;
- d) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- e) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Fondazione Edmund Mach.

In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.

Nel caso in cui l'IMPRESA presenti **fideiussione bancaria o polizza fideiussoria**, le stesse devono essere redatte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. presentata in carta legale o resa legale;
2. sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito) con una delle seguenti modalità:
 - a) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata **da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti**;

oppure

- b) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
3. massimale o importo garantito pari al 10,00% dell'importo contrattuale, con espressa indicazione, **di tutte le seguenti clausole**:
 - a) "la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando la Fondazione Edmund Mach non disporrà la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fideiussione";
 - b) "il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Fondazione Edmund Mach, a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";
 - c) "non può essere opposto alla Fondazione Edmund Mach l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione";
 - d) "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Fondazione Edmund Mach è quello in cui ha sede la medesima";
 - e) solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Fondazione Edmund Mach;

La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della FEM, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Non sono accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della FEM.

Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la FEM può ritenere sul deposito

cauzionale, con l'adozione di semplice atto amministrativo, i crediti derivati in suo favore dal presente capitolato speciale d'appalto. In tal caso, l'IMPRESA è obbligata ad integrare e a costituire il deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della notificazione del relativo avviso.

In caso di proroga del contratto la durata della cauzione deve essere prorogata per la durata prevista di proroga.

Art. 10

Caratteristiche merceologiche dei prodotti e controlli

1. Le caratteristiche merceologiche dei prodotti che saranno erogati dovranno corrispondere alle prescrizioni previste nelle Specifiche tecniche.
 2. Le denominazioni di tutti i prodotti posti in vendita con le relative schede merceologiche dovranno essere trasmessi, preventivamente alla messa in commercio degli stessi, alla FEM. Entro 10 giorni dal ricevimento delle citate schede, FEM trasmetterà all'IMPRESA le eventuali osservazioni.
 3. Per i prodotti biologici, provenienti dalla rete del commercio equo e solidale, nonché per i prodotti di provenienza locale (filiera di produzione e confezionamento corta, Regione Autonoma Trentino- Südtirol), l'IMPRESA è tenuta a fornire la rispettiva certificazione o la documentazione che attesti la provenienza.
 4. Ogni variazione o adeguamento dei prodotti dovrà essere preventivamente concordata con la FEM che si riserva il diritto di diniego, potrà peraltro chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, ritenga inopportuna l'erogazione.
 5. In particolare la FEM si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli a campione sull'effettuazione delle erogazioni di alcune macchine distributrici individuate a suo insindacabile giudizio al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti dal gestore per la qualità dei prodotti e la corretta applicazione delle norme igienico-sanitarie vigenti.
 6. L'accettazione dei prodotti da parte di FEM non solleva l'IMPRESA dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. La FEM potrà inoltre effettuare controlli con ricorso anche ad analisi presso le proprie strutture oppure presso il Servizio Igiene dell'ASL, o a strutture esterne all'uopo incaricate, senza che l'IMPRESA possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.
 7. In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dal laboratorio o istituto specializzato all'uopo incaricato e le spese di analisi saranno a carico dell'IMPRESA.
 8. In caso di difformità, i prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'IMPRESA entro il più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente alla FEM, fatta salva l'applicazione della relativa penale nonché il risarcimento per ulteriori danni.
 9. L'IMPRESA si impegna a sostituire prodotti confezionati almeno 5 (cinque) giorni consecutivi di calendario prima della scadenza della c.d. shelf-life, ossia il termine minimo di conservazione del prodotto. Il manuale relativo al sistema HACCP dovrà prevedere una procedura operativa di verifica della scadenza dei prodotti distribuiti. A richiesta della FEM, ai fini dell'esecuzione dei controlli, l'IMPRESA dovrà mettere a disposizione tutto il materiale informativo relativo all'applicazione dell'HACCP.
- Costituisce grave infrazione al funzionamento del servizio, la presenza nei distributori di prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la quale il prodotto deve essere consumato.

Art. 11

Aree messe a disposizione, variazioni delle sedi oggetto del servizio e della quantità dei distributori.

1. Le aree occupate dai distributori automatici, nonché quelle immediatamente antistanti delle attrezzature, saranno messe a disposizione dell'IMPRESA che ne potrà usufruire solo per il deposito delle macchine e per svolgere le attività connesse con il servizio stesso.
2. Il numero dei distributori è rapportato alle reali esigenze della FEM al momento della stesura del presente CSA e non potrà essere variato unilateralmente dall'IMPRESA.
3. La FEM potrà richiedere, previo preavviso di 15 giorni, la modifica sia in aumento che in diminuzione del numero totale dei distributori nel corso dell'appalto a seconda delle esigenze funzionali ed organizzative della FEM o qualora ritenesse istituire o eliminare uno o più servizi di ristoro di tipo diverso come bar, ecc., e comunque a proprio insindacabile ed inappellabile giudizio, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato.
4. Ciò potrà comportare una conseguente variazione del canone annuo: verrà calcolato in dodicesimi di anno e sarà rapportato al tipo di macchina consegnata o ritirata già offerta in appalto o se non determinabile, proporzionalmente al canone annuo offerto in gara. Il canone così modificato sarà rideterminato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla variazione.

5. L'IMPRESA potrà, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione dovrà essere data sempre in anticipo comunicazione scritta alla FEM, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.

Art. 12

Sospensione del servizio

1. La FEM, previo congruo preavviso, potrà richiedere la sospensione del servizio, anche parziale, qualora si rendesse necessario effettuare interventi di manutenzione e/o lavori nei locali in cui sono installati i distributori.

2. In tale ipotesi nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all'IMPRESA per il periodo di interruzione del servizio. FEM potrà accordare la collocazione in altri spazi.

Art. 13

Responsabilità delle attrezzature

1. La FEM non potrà in alcun modo essere considerata depositaria di mobili, macchine, attrezzi, suppellettili, provviste e materiali in genere di proprietà dell'IMPRESA che si trovino negli spazi o nei locali di FEM, per cui solo all'IMPRESA spetterà la loro custodia e conservazione, restando così la FEM sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

Art. 14

Spese di esercizio a carico di FEM

1. La FEM si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili, di fornire il riscaldamento delle aree o dei locali messi a disposizione, nonché si assume l'onere dello smaltimento dei rifiuti.

2. Eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione della corrente elettrica e/o dell'acqua non potranno per nessuna ragione essere addebitati alla FEM.

Art. 15

Sicurezza nell'esecuzione del servizio

1. È obbligo e responsabilità dell'IMPRESA adottare, nel corso dell'installazione dei macchinari e in ogni altra attività inerente lo svolgimento del servizio, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte della FEM, tutti i provvedimenti e le cautele necessari secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti, studenti della FEM e dei terzi. Oltre ad essere perfettamente a conoscenza della normativa riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione dei lavori, l'IMPRESA dovrà adottare tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.

3. L'IMPRESA deve segnalare tempestivamente eventuali guasti o problemi vari riscontrati durante l'esecuzione del servizio.

4. Si ritengono compensati nell'ambito dell'importo a base d'asta in quanto compresi negli oneri generali dell'IMPRESA tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del D.lgs. 81/2008 da parte dell'IMPRESA (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.)

5. L'IMPRESA deve uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolge il servizio.

Art. 16

Reportistica

1. Ai fini del monitoraggio del servizio, l'IMPRESA si impegna a trasmettere con cadenza almeno trimestrale e su supporto informatico (file Excel) un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e degli alimenti preconfezionati contenente i seguenti principali elementi per ciascun distributore:

- tipologia e modello della macchina
- ubicazione (servizio/ufficio. Sede e piano edificio)
- data installazione
- data di eventuale ritiro
- erogazioni effettuate per singola macchina distributrice per fasce di prezzo
- erogazioni effettuate per singola macchina distributrice e per tipologia di prodotto
- periodo di rilevazione dati

2. Il resoconto dovrà essere inviato a FEM entro il 20 (venti) del mese successivo alla scadenza a mezzo posta elettronica all'indirizzo che verrà opportunamente comunicato.

3. In casi di ritardata trasmissione, la FEM procederà all'applicazione delle penali di cui al presente CSA.
4. L'IMPRESA è tenuta a conformarsi, a decorrere dal 1 Gennaio 2009 alle disposizioni contenute all'art. 1 commi 363, 364 e 365 della L. 244/07 (Legge finanziaria per l'anno 2008) in tema di comunicazione elettronica alla Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate da ciascun apparecchio.

Art. 17

Pulizia

1. L'IMPRESA deve garantire l'effettuazione di almeno 1 (uno) intervento settimanale di pulizia ed igienizzazione, salvo diverse esigenze verificate nel corso dell'operatività, assicurando la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature oltre che degli spazi immediatamente adiacenti.

2 L'IMPRESA dovrà installare idonei recipienti portarifiuti con coperchio a ritorno automatico e contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata e smaltimento di bottiglie in plastica, lattine, bicchieri e palette compostabili, di capacità adeguata per ogni distributore o gruppo di distributori. Tali recipienti dovranno essere mantenuti in perfette condizioni e sostituiti qualora divenuti inadeguati allo scopo.

3. L'IMPRESA inoltre dovrà provvedere allo spostamento delle attrezzature, su eventuale richiesta della FEM, per consentire l'effettuazione delle operazioni periodiche di risanamento ambientale.

4. L'IMPRESA dovrà in ogni caso adoperarsi al fine di agevolare la FEM nella gestione della raccolta differenziata.

Art. 18

Rapporti con la FEM

1. L'IMPRESA, all'atto di assunzione dell'appalto, è tenuta a designare un referente che tenga i rapporti con FEM.

Art. 19

Responsabilità per danni

1. L'IMPRESA è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati nell'utilizzo dei distributori automatici o dal proprio personale e comunque nel corso dello svolgimento del servizio, a persone, a beni mobili od immobili, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

2. E' responsabile inoltre della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della FEM o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante lo svolgimento del servizio, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

3. E' a carico dell'IMPRESA l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile propria e la responsabilità del personale della stessa utilizzato, con un massimale adeguato ai possibili rischi. Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare, tra l'altro, anche i casi di intossicazione di cibi e bevande e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte. Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa alla FEM prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

Art. 20

Riservatezza

1. L'IMPRESA è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio venga a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la FEM e le proprie attività.

Art. 21

Incasso del canone, aggiornamento del canone e regolarità contributiva

1. L'IMPRESA corrisponde alla FEM l'importo contrattuale annuale in **due rate semestrali anticipate**, mediante accredito su IBAN IT 47 W 02008 35040 c/c 000041051711 intestato alla FEM (o che sarà indicato in sede di contratto) entro e non oltre 15 giorni di calendario dall'inizio di ciascun semestre contrattuale.

2. Da parte della FEM sarà emessa fattura riportante il relativo ordine di vendita.

3. Il canone sarà assoggettato al regime fiscale vigente al momento del versamento di ciascuna rata semestrale anticipata.

4. Il canone annuo rimarrà fisso ed invariato per l'intera durata del contratto, fatto salvo l'aggiornamento alla scadenza del primo triennio contrattuale (come stabilito al successivo comma) e quanto previsto all'art. 11 del presente CSA (Aree messe a disposizione, variazioni delle sedi oggetto del servizio e della quantità dei distributori).

5. Alla scadenza del primo triennio contrattuale, il canone sarà rivalutato a decorrere dal primo anno di proroga nella misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai accertata dall'ISTAT per il triennio trascorso. LA FEM comunicherà l'aumento del canone a mezzo

raccomandata A/R, a mezzo fax o tramite PEC.

6. Nel caso di ritardato pagamento di ciascuna quota semestrale di canone, FEM applica gli interessi di mora. Gli interessi di mora saranno determinati applicando una maggiorazione di 7 punti percentuali al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea per le principali operazioni di rifinanziamento effettuate dalla Banca stessa.

7. In caso di emissione di DURC irregolari relativamente all'IMPRESA e ad eventuali subappaltatori, e nel caso di mancata regolarizzazione dello stesso in tempi congrui, il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

8. Sono a carico dell'IMPRESA gli oneri ed obblighi derivanti da legge in materia di tutela del lavoro.

Art. 22

Subappalto e divieto di cessione del contratto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006, è consentito il subappalto nel limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

2. In allegato all'offerta economica, dovrà essere presentata apposita dichiarazione con la quale il concorrente specifici che intende avvalersi, in caso di aggiudicazione, della facoltà di subappalto, indicando le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare ed i relativi importi, che non dovranno essere superiori al limite massimo di cui al comma 1. Per i raggruppamenti temporanei/consorzi non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate/consorziate.

3. Il subappalto dichiarato in sede di offerta deve necessariamente essere autorizzato dalla FEM prima che inizi la parte del servizio subaffidata.

4. L'IMPRESA rimane unica responsabile nei confronti della FEM per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori. Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

5. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.lgs. 163/2006.

Art. 23

Penalità

1. La FEM, verificata l'eventuale mancata effettuazione del servizio, o l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi stabiliti dai documenti di gara, tale comunque da non determinare la risoluzione del contratto, si riserva la facoltà, previa contestazione scritta degli addebiti, di comminare all'appaltatrice le penali di seguito specificate e riferite:

- b) nel caso di ritardata installazione delle macchine e prestazione del servizio per cause non dipendenti da forza maggiore o determinate da fattori tecnici collegati alla sede in cui sono ubicate le attrezzature, verrà applicata una penale pari a € 50,00.= per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, anche parziale; ove il ritardo dovesse superare i 30 gg. dalla data di effettiva consegna la FEM avrà anche il diritto di risolvere il contratto.
- c) € 50.= per ogni giorno di ritardo nella riparazione del guasto, ovvero nella sostituzione del distributore automatico o degli accessori o delle parti risultate difettose al momento della consegna o al momento della prova di funzionamento o successivamente alla consegna (in questo caso per cause non imputabili alla FEM), e se ciò comporta l'impossibilità di utilizzo;
- d) € 100,00.= per ogni difformità di prodotto rispetto agli obblighi di contratto (mancata fornitura, mancato rispetto della varietà, della composizione, delle quantità e tipologie stabilite nelle S.T.);
- e) € 200,00.= per prezzi non conformi, non espressamente autorizzata;
- f) € 200,00.= per ogni variazione sia in aumento che in diminuzione del numero della dislocazione dei distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione di FEM;
- g) € 50,00.= per ogni giorno di ritardo nell'approvvigionamento, in caso di esaurimento di qualunque tipologia di prodotto protratto per oltre 24 ore dalla richiesta di FEM;
- h) € 100,00.= per mancata attivazione o mancata comunicazione del report sui consumi, dopo congruo sollecito da parte di FEM;
- i) € 500,00.= per mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP;
- j) € 150,00.= per mancato rispetto della manutenzione e igienizzazione nel rispetto dei tempi e delle scadenze previste per la pulizia;
- k) interessi legali e moratori per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento del canone contrattuale.

Qualora l'ammontare di dette penali superi il 10% dell'importo contrattuale la FEM si riserva di risolvere il contratto.

2. Le penali vengono notificate all'IMPRESA, con contestazione scritta. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa, le penali si intenderanno accettate.

3. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente essere applicate, saranno fatturati separatamente da parte

della FEM, andranno regolati entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura. Scaduto tale termine, FEM provvede a chiedere l'escussione parziale della cauzione definitiva per l'importo dovuto.

Art. 24

Clausola risolutiva espressa

1. La FEM e l'IMPRESA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, oltre alle ipotesi specificate negli altri articoli del presente CSA e nelle disposizioni di legge, convengono la risoluzione espressa del contratto, nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) sospensione dell'esecuzione del contratto senza giustificato motivo;
- b) gravi e reiterate inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
- c) verificarsi di situazioni di conflitto di interesse dell'IMPRESA e valutate come tali e adeguatamente motivate dalla FEM;
- d) venir meno in capo all'IMPRESA, durante l'esecuzione del contratto, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163/2006;
- e) cessazione, concordato preventivo o fallimento dell'IMPRESA, o atti di sequestro o pignoramento a carico di questa;
- f) sostituzione di una o più delle imprese partecipanti all'R.T.I.;
- g) cessione del contratto in violazione dell'art. 116 del d.lgs. 163/2006;
- h) per motivi di pubblico interesse;
- i) nei casi di subappalto non autorizzato dalla FEM;
- j) inosservanza delle norme di legge relative alla sicurezza e tutela del lavoro, al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- k) impiego di personale non dipendente dell'IMPRESA;
- l) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'IMPRESA riconosce alla FEM il diritto di risolvere di diritto il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. al domicilio eletto dalla stessa.

3. Ai sensi dell'art. 1454 del codice civile qualora la FEM accerti che il servizio non viene eseguito secondo le condizioni stabilite e secondo le prescrizioni stabilite nelle S.T. a pena di risoluzione del contratto, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine (non inferiore a 15 giorni) entro il quale l'IMPRESA si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

4. In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto, la FEM si riserva la facoltà di subentro nell'esecuzione del contratto, del concorrente secondo classificato.

5. A carico dell'IMPRESA grava anche l'onere dell'eventuale maggior costo sostenuto dalla FEM per assicurare l'esecuzione del contratto.

6. In tutti i casi di cui al presente articolo la risoluzione si verifica di diritto.

7. La vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, potranno dar luogo alla risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

Art. 25

Esecuzione in danno

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Civile, nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, la FEM può disporre la risoluzione d'ufficio del contratto. In questo caso potrà essere applicata la procedura di cui all'art. 8 comma 4 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che la FEM sostiene per fare eseguire da altri il servizio.

2. Le parti convengono che si considera inadempienza grave anche l'aver riportato penali per un importo che superi il valore del 10% dell'importo contrattuale.

3. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, trova applicazione l'art. 140 del D.lgs. 163/2006.

4. Ove ricorrano gravi ritardi o inadempimenti da parte dell'IMPRESA tali da recare grave pregiudizio all'interesse della FEM, con le modalità di cui al comma 1 e previa diffida, può essere disposto che l'esecuzione avvenga d'ufficio ove possibile, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato a trattativa privata diretta, essendo in ogni caso a carico dell'IMPRESA le maggiori spese e i danni.

Art. 26

Validità dell'offerta

1. L'IMPRESA può svincolarsi in caso di mancata stipulazione del contratto entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata per la ricezione dell'offerta.

2. Ai sensi dell'art. 11, co. 6, del D.lgs. 163/2006, la FEM può chiedere all'IMPRESA il differimento di detto termine.

Art. 27

Stipulazione del contratto e spese contrattuali

1. Il contratto viene stipulato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 10 del d.lgs. 163/06, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il contratto è perfezionato quale scrittura privata non autenticata soggetta ad imposta di bollo (su tutte le copie) posta a carico dell'IMPRESA (pari ad euro 14,62 - quattordici/62 - ogni 100 righe di contratto).

Per importi contrattuali presunti superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), il contratto è sottoposto a registrazione con oneri in capo all'IMPRESA (pari ad euro 172,13 in misura fissa quale imposta di registro).

Per importi contrattuali presunti inferiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), al contratto (su entrambe le copie) verrà apposto il timbro postale per la data certa con oneri in capo dell'IMPRESA (pari ad euro 0,60 per ogni pagina).

2. Se l'IMPRESA non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non fosse in grado di esibire la documentazione richiesta, la FEM annulla con atto motivato l'aggiudicazione. In tal caso l'aggiudicazione avviene in favore dell'Impresa che segue in graduatoria con eventuale richiesta di risarcimento del danno subito dalla FEM.

3. Nel caso di cui al comma precedente sono comunque a carico dell'IMPRESA le maggiori spese sostenute dalla FEM.

4. Tutte le spese relative al contratto e qualsiasi altra spesa fiscale anche susseguente (IVA inclusa) sono a carico dell'IMPRESA.

Art. 28

Legge applicabile

1. Per quanto non disposto dalla documentazione di gara trova applicazione la L.P. n. 23/1990, il d.lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010.

2. Il servizio dovrà inoltre rispondere ai requisiti di cui alle norme della L. 30.04.1962 n. 283 art. 11, per quanto riguarda i distributori automatici, alle norme della L. 11.06.1971, n. 426 e successive integrazioni, sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in luoghi aperti al pubblico, alle disposizioni del DPR 26.03.1980 n. 327 e successive modificazioni, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, alla Direttiva 93/43 CEE, recepita con D.Lgs 26.05.1997 n. 155 in materia d'igiene dei prodotti alimentari, ed alle normative fiscali vigenti in materia.

Art. 29

Definizione delle controversie

1. Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno preferibilmente definite in via bonaria tramite l'instaurazione di un contraddittorio tra l'IMPRESA e FEM.

2. Il ricorso all'arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù della sottoscrizione di uno specifico compromesso arbitrale. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

Art. 30

Doveri del personale

1. Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art.34 del D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283 - e successive modificazioni - o normative nazionali e comunitarie - in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. citato.

2. L'IMPRESA, dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

- provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- comunichi immediatamente al referente qualunque evento accidentale (es danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell'espletamento del servizio.

1. Il personale della ditta concessionaria dovrà indossare il cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione della ditta ed il nominativo del dipendente, corredato da fotografia e riportante la qualifica

2. L'impresa e il suo personale dipendente si impegna a rispettare i regolamenti e disposizioni interne portate a sua conoscenza della FEM.

Art. 31

Trattamento dati personali

1. Ai sensi del d.lgs. 196/2003, le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei dati personali dei quali verranno a conoscenza in relazione alla stipulazione ed esecuzione del contratto e si obbligano ad utilizzarli esclusivamente a tal scopo. L'IMPRESA garantisce l'assoluta riservatezza in relazione a tutte le informazioni, riguardanti la FEM, il suo personale e le sue attività, di cui venisse a conoscenza in conseguenza dell'instaurazione del rapporto contrattuale.

All. A – “COLLOCAZIONE, QUANTITÀ E TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI. STIMA DEI POTENZIALI FRUITORI”

I distributori dovranno essere installati nei luoghi, nel numero e con le caratteristiche sotto indicati:
FONDAZIONE EDMUND MACH- ISTITUTO AGRARIO SAN MICHELE

Sede centrale FEM - Via Edmund Mach, 1 - San Michele All'Adige (TN)

n.25 distributori automatici + n. 1 semiautomatico a cialde

TIPO	LUOGO
BEVANDE CALDE	CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PIANO TERRA
SNACK	CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PIANO TERRA
BEVANDE CALDE	CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PIANO TERRA
BEVANDE FREDDE	CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PIANO TERRA
BEVANDE CALDE	CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIMO PIANO
BEVANDE CALDE	CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIMO PIANO
BEVANDE FREDDE E SNACK	CENTRO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIMO PIANO
BEVANDE CALDE	PREFABBRICATO AMBIENTE
BEVANDE FREDDE E SNACK	PREFABBRICATO AMBIENTE
BEVANDE CALDE	SEGRETERIA DEI LABORATORI
BEVANDE FREDDE E SNACK	SEGRETERIA DEI LABORATORI
BEVANDE CALDE	PROTEZIONE PIANTE/INSETTARIO
BEVANDE FREDDE E SNACK	PROTEZIONE PIANTE/INSETTARIO
BEVANDE CALDE	CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE
BEVANDE FREDDE E SNACK	CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE
<i>SEMIAUTOMATICO A CIALDE</i>	CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE (ufficio DIRIGENTE)
BEVANDE CALDE	UFFICI MONASTERO
BEVANDE FREDDE E SNACK	UFFICI MONASTERO
BEVANDE CALDE	CONVITTO
SNACK	CONVITTO
BEVANDE FREDDE	CONVITTO
GELATI	CONVITTO
BEVANDE CALDE COMPATTO	CONVITTO (UFFICIO ASSISTENTI)
BEVANDE CALDE	AZIENDA AGRICOLA
BEVANDE FREDDE E SNACK	AZIENDA AGRICOLA
BEVANDE CALDE COMPATTO	CENTRO SERVIZI OPERATIVI

Sede FEM presso BIC Mezzolombardo (TN) Dipartimento Istruzione post secondaria e universitaria e uffici Centro Trasferimento Tecnologico- Viale Trento - Mezzolombardo

n. 2 distributori automatici

TIPO
BEVANDE FREDDE E SNACK
BEVANDE CALDE

Sede FEM di Vigalzano - Via della Val, 2 - Pergine Valsugana Fraz. Casalino

n. 2 distributori automatici

TIPO

BEVANDE FREDDE E SNACK

BEVANDE CALDE

Sede FEM distaccata di San Michele All'Adige (Uffici Centro trasferimento tecnologico) – Via Tamanini, 8 (semiautomatico a cialde) e 10b (gli altri distributori)

n. 3 distributori automatici + 1 semiautomatico a cialde

TIPO

BEVANDE CALDE

SNACK

BEVANDE FREDDE

SEMIAUTOMATICO A CIALDE

Sede FEM di Rovereto - Via Navicello, 3

n. 1 semiautomatico a cialde

TIPO

SEMIAUTOMATICO A CIALDE

TOTALE COMPLESSIVO: n. 32 distributori automatici + 3 semiautomatici a cialde

N.B. i distributori semiautomatici a cialde sono collocati presso le sedi indicate a titolo di comodato d'uso gratuito (per questi non deve essere fatta un'offerta economica). FEM si impegna ad acquistare le cialde distribuite dall'aggiudicatario.

Ai fini dell'offerta economica, per la definizione del bacino d'utenza potenziale, si forniscono le seguenti informazioni a carattere puramente indicativo e non vincolante:

EDIFICIO/SEDE	Numero distributori da installare (cfr.tabella sopra)	STIMA UTENTI
San Michele a/Adige Centro Istruzione e Formazione	7	Studenti : 840 Dipendenti : 135 (insegnanti e amministrativi)
San Michele a/Adige prefabbricato Ambiente	2	32
San Michele a/Adige Segreteria laboratori	2	75
San Michele a/Adige Protezione Piante/Insettario	2	50
San Michele a/Adige Palazzina Centro Ricerca e Innovazione	2 + 1 semiautomatico a cialde	150 per semiautomatico a cialde:4
San Michele a/Adige Uffici Monastero	2	80
San Michele a/Adige Convitto	5	Studenti : 170 Dipendenti : 17 per distributore compatto nell'ufficio assistenti: 20
San Michele a/Adige Azienda agricola	2	Durante la raccolta:40 Altri periodi dell'anno:15
San Michele a/Adige Centro Servizi Operativi	1	5

BIC Mezzolombardo	2	100
Vigalzano di Pergine – Loc. Casalino	2	35
San Michele a/Adige Via Tamanini	3 <i>+ 1 semiautomatico a cialde</i>	55 <i>per semiautomatico a cialde: 10</i>
Rovereto – Navicello	<i>1 semiautomatico a cialde</i>	15

E' inoltre sempre presente un numero indefinito ma elevato di visitatori.

Per quanto riguarda l'utenza del Centro Istruzione e formazione, l'utilizzo per studenti è limitato ai soli periodi di intervallo e pausa per il pranzo e nel periodo scolastico.

Si precisa inoltre che presso la sede di Via Mach è presente il servizio di bar interno e l'utilizzo del distributore da parte dell'utenza è facoltativo.

Pertanto l'impresa non potrà avanzare alcuna richiesta, o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per la eventuale mancata partecipazione degli utenti.

L'offerta riguarderà il canone offerto per il servizio distribuzione automatica, comprensivo della concessione per l'installazione delle apparecchiature, della partecipazione alle spese elettriche, di consumo dell'acqua e smaltimento rifiuti.

Allegato B “PREZZI MASSIMI PRODOTTI IN VENDITA”

I prezzi di vendita dei prodotti offerti, **devono essere esposti in modo visibile all’utenza**, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate.

I prezzi indicati sono stati elaborati in seguito ad un’indagine di mercato.

Il prezzo (IVA compresa) non potrà essere superiore a quello di seguito indicato. In caso di indicazione di una “forchetta” di prezzo, è discrezione dell’impresa aggiudicataria applicare i prezzi per ciascun articolo, in base al loro valore di mercato, e con il fine della massimizzazione delle vendite. FEM a fronte di singoli prezzi non in linea con quelli di mercato, potrà chiedere che siano rettificati.

Nei distributori di bevande calde deve essere consentita l’erogazione con l’opzione “senza bicchiere” e deve essere incentivata con la scontistica sotto indicata. La differenziazione di prezzo tra l’opzione “con bicchiere” e l’opzione “senza bicchiere” deve essere esposta in modo ben visibile all’utenza.

Non è prevista la differenziazione di prezzo tra erogazione con chiave ed erogazione con moneta.

Tipologia prodotti	Prezzo(Euro) <u>con bicchiere</u>	Prezzo(Euro) <u>senza</u> <u>bicchiere</u>
Bevande calde	0,40	0,35
Bevande calde ottenute da miscele, in cialde di qualità superiore	0,45	0,40

Il prezzo delle bevande calde per i distributori semiautomatici a cialde è pari a Euro 0,35 a cialda, comprensiva del bicchiere, paletta e bustina di zucchero monodose.

Tipologia prodotti	Prezzo massimo(Euro)
Acqua in P.E.T. 50 cl naturale o frizzante	0,35
Bevande in lattina 33 cl	0,55
Bevande in P.E.T. 50 cl (the freddo, ecc.)	0,70
Bevande in tetrapak 20 cl (succhi di frutta)	0,45
Succhi di frutta bio 20 cl	1,00
Crackers (due razioni), schiacciatine, taralli e patatine	0,40
Merendine dolci	0,45
Macedonia in lattina	1,00
Snack vari	0,45-0,60
Snack biologici ed equo-solidali (<i>come da S.T.</i>)	0,50-1,00
Brioche gusti vari	0,40
Bicchieri vuoti	0,05
Caramelle e chewing gum in astuccio	1,20
Vaschetta frutta fresca	1,20-1,80
Yogurt da bere 200 gr	1,00
Gelati confezionati	
Cono	1,00
Biscotto	1,00
Gelato con stecchino	0,90
Ghiaccioli	0,60